

N. R.G. 19126/2017
PDF Eraser Free



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Matilde Betti	PRESIDENTE
Mariacolomba Giuliano	GIUDICE rel.
Angela Baraldi	GIUDICE

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **19126/2017** promossa da:

(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. MUSSO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA TRAPANI 6 92016 RIBERA presso il difensore avv. MUSSO GIUSEPPE

RICORRENTE

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO (C.F. 91383700373),

RESISTENTE

PM

INTERVENUTO

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 9.12.2017 l'istante, cittadina nigeriana nata nel 1993, proponeva opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna notificato il 16.11.2017, con il quale era stata rigettata la sua domanda tesa al riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria, lamentando che erroneamente la Commissione aveva ritenuto inattendibili le sue dichiarazioni e che altrettanto erroneamente aveva ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria a fronte della situazione di violenza e di instabilità caratterizzante il Paese di origine della ricorrente, e deducendo quanto meno la ravvisabilità, nella specie, di seri motivi di carattere umanitario.

Parte resistente si costituiva a mezzo di un funzionario e provvedeva a trasmettere copia della documentazione di cui all'art. 35 bis comma 8 D.Lgs. n. 25/2008.



PDF Eraser Free

Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio senza formulare osservazioni ostantive all'accoglimento della domanda.

All'udienza del 4.12.2018 la ricorrente compariva personalmente e rendeva le seguenti dichiarazioni:

“Confermo quanto dichiarato alla Commissione.

Sono al CAS Lunaria. Non ho un lavoro ancora; svolgo del volontariato.

Non ho documenti.

Sono figlia unica. Mio padre è morto nel 2015; dopo il funerale mia madre è andata via di casa, non so perché; non mi ha detto niente prima di andare via, e io sono andata a vivere con i genitori di una mia amica di nome Blessing. Dopo due o tre mesi ho incontrato una mia amica della scuola elementare, Rita, appena tornata dalla Libia. Rita è nigeriana ma ha un salone da parrucchiera in Libia; lei ora deve avere una trentina di anni. Per aiutarmi mi ha detto che mi portava con sé in Libia per lavorare nel suo salone; sono andata fino al confine col Niger con Rita in autobus; c'erano tante persone che viaggiavano con noi.

Arrivata a Tripoli sono andata a casa di Rita; la mattina sono arrivate altre persone che vivono in quella casa; sono altre donne che lavorano di notte, non so che lavoro fanno.

Quella stessa mattina sono arrivati “ragazzi mafiosi” e hanno cacciato tutti dalla casa, non so perché; mentre scappavo ho conosciuto per caso un uomo che mi ha detto che le altre ragazze si prostituivano e che Rita stava cercando di vendermi.

Rita non l'ho mai più vista.

Questo uomo, ghanese, mi ha portato a casa sua a Tripoli; sono stata da lui per un mese; lavoravo come parrucchiera e l'uomo prendeva il guadagno.

Il ghanese mi ha detto poi che aveva problemi e doveva tornare in Ghana; allora mi ha portato in un'altra casa dove c'erano altre persone, uomini e donne, e mi ha detto che aveva già pagato per farmi andare in Italia.

ADR: quando ho seguito Rita, lei mi aveva fatto fare il passaporto che poi, attraversato il confine, mi ha ritirato.

Sono arrivata in Sicilia nel 2015, mi sembra settembre. Sono stata un mese circa all'hub di Baganzola e poi sono passata nella struttura dove sono adesso.

Ho avuto diversi colloqui con operatori legali; mi hanno chiesto se sono stata vittima di tratta, ma non è così. So che se voglio, però, posso sempre parlare di questa cosa con loro.

ADR; In Nigeria non ho nessuno; ho paura che se tornassi in Nigeria Rita potrebbe venire a cercarmi. Credo che Rita non faccia questa attività, ossia di portare le ragazze in Libia, da sola perché una volta, in viaggio, a Saba, eravamo rimaste senza soldi e lei ha telefonato a qualcuno che le ha mandato i soldi.

Ribadisco che diversamente da quanto riportato nell'audizione della Commissione, non la polizia ma delle persone criminali hanno fatto irruzione della casa di Rita..”.

La CT, nel provvedimento impugnato, ha ritenuto che le circostanze riferite durante



PDF Eraser Free

L'audizione personale non consentono di riconoscere lo status di rifugiato, in quanto, alla luce della genericità e dell'inattendibilità delle dichiarazioni, non poteva ravvisarsi l'elemento di un fondato timore di persecuzione nel senso e per le ragioni indicate dall'art. 1 (A) 2 della Convenzione di Ginevra del 1951; gli accadimenti riferiti e le temute ripercussioni in caso di rientro non consentivano di pervenire al riconoscimento della protezione sussidiaria, non essendo emersi sufficienti elementi di attendibilità e fondatezza a sostegno di un'ipotesi di danno grave nel senso indicato dall'art. 14, lett. (a) e (b) del D. Lgs. 251/2007, in quanto non sembra sussistere il rischio che la richiedente sia sottoposta a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti nel Paese d'origine; non era configurabile nel Paese di origine una situazione di violenza generalizzata tale da giustificare la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) del citato decreto; riteneva infine insussistenti anche i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, in assenza di seri motivi idonei a giustificare il rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del TU Immigrazione.

La CT osservava in particolare che <<Le dichiarazioni della richiedente sugli elementi principali della domanda d'asilo sono apparse vaghe, generiche, e non in linea con i parametri forniti dall'art. 3 comma 5 del D.lgs. n. 251 del 2007 in quanto la richiedente:

- Non ha fornito elementi riconducibili alla protezione internazionale riferendo che la fuga sarebbe conseguenza di una situazione di degrado familiare e di assenza di supporto e legami familiari;

- Non ha chiarito le circostanze del viaggio riferendo di non avere pagato per il viaggio per la Libia, per l'imbarco fino all'Italia, e di non avere avuto informazioni su nessuna parte del viaggio; ...il profilo personale della richiedente, giovane ragazza del sud della Nigeria, unitamente alle fortunate circostanze legate al viaggio, alla presenza nel racconto di improbabili trafficanti (Rita) e improbabili benefattori (l'uomo ghanese in Libia), hanno sollevato elementi possibilmente riconducibili ad una situazione di tratta degli esseri umani...Tuttavia nella completa assenza di collaborazione e cooperazione da parte della richiedente non è stato possibile per la Commissione – né per il servizio anti-tratta del Comune di Parma – accertare eventuali rischi di assoggettamento e riduzione in schiavitù della richiedente. Stando alle dichiarazioni della richiedente infatti non vi sarebbe stato alcun tipo di tratta>>.

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto.

Come è noto, la Suprema Corte ha affermato che la disposizione di cui all'art. 3 comma 5 D.L.vo 251/2007, testualmente riproduttiva della corrispondente disposizione contenuta nell'art. 4 della Direttiva 2004/83/CE, costituisce, unitamente al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova, possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della



PDF Eraser Free

corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese. Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici (Cassazione civile sez. VI, 4 aprile 2013, n. 8282).

Nel caso di specie, va in primo luogo rilevato che la ricostruzione che la ricorrente ha dato del proprio vissuto in sede di audizione dinanzi alla CT, di memoria allegata alla relazione del 17.8.2017 del Comune di Parma-Settore Sociale- Progetto “Oltre la strada”, e in udienza appaiono fra loro sostanzialmente coerenti quanto alla successione dei fatti narrati: la perdita dei legami familiari, l'incontro con Rita, lo spostamento in Libia, l'intervento dell'uomo del Ghana.

Dall'audizione della richiedente sono emerse circostanze coincidenti con gli specifici indicatori riferibili alle donne nigeriane vittime di tratta elencati a pag. 38 dalle Linee Guida elaborate nell'ambito del progetto “*Meccanismi di coordinamento per le vittime di tratta*” (realizzato dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati - UNHCR. Approvate dalla Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo nella seduta del 30 novembre 2016): infatti la richiedente è una giovane donna proveniente dalla Nigeria, è dotata di un medio-basso livello di istruzione anche se nulla è emerso di specifico circa la sua condizione patrimoniale, ed è rimasta priva, dopo la morte del padre nel 2015, di qualsiasi legame familiare stante l'allontanamento o meglio l'abbandono della madre.

La ricorrente ha negato di essere stata vittima di sfruttamento sessuale, eppure la sua narrazione, nel corso della audizione in udienza, si è evoluta sino a portarla ad importanti ammissioni circa la natura delle sue vicende personali.

Solo al termine dell'esame, e su richiesta specifica, ella ha infatti riconosciuto che le ragazze presenti nella casa di Rita a Tripoli si prostituivano e che la donna, comparsa nel racconto come una vecchia amica benefattrice, aveva in realtà intenzione di “venderla”, e svolgeva in generale attività di trasferimento di ragazze verso la Libia con la collaborazione di altre persone; sempre Rita è stata colei che le ha fatto ottenere il passaporto salvo poi ritirarglielo una volta attraversato il confine.

Similmente, ambivalente è anche il ruolo dell'uomo del Ghana, il quale, rappresentato negativamente in sede di audizione dinanzi alla CT (<<*Ho incontrato un uomo ghanese. Gli ho raccontato quello che mi era successo in Nigeria e in Libia, ma lui prima di aiutarmi mi disse che voleva avere una relazione con me. Io non avevo altra scelta ed ho accettato. Lui mi ha comprato degli strumenti per fare i capelli alle ragazze. Quell'uomo ghanese mi maltrattava e ha preso tutti i miei soldi. Mi ha chiuso in casa dicendo che non dovevo uscire*>>), è stato successivamente indicato anch'egli come quasi un benefattore (nella memorie e nell'audizione in udienza), il che non appare spiegabile se non nel rapporto fra le vittime della tratta e i loro sfruttatori che è spesso dalle prime vissuto in modo ambivalente.

Deve infatti considerarsi che “*Le vittime di tratta che oggi giungono in Italia, in particolare le donne provenienti dall'Africa Sub-Sahariana, spesso molto giovani, talvolta minorenni, sono molto provate dagli avvenimenti occorsi lungo il viaggio - che talvolta dura molti mesi o anni - ma altrettanto fortemente legate ad una consegna di silenzio imposta dai trafficanti e dunque nella maggior parte dei casi resistenti ad instaurare un qualsiasi rapporto di fiducia con le Autorità del Paese di destinazione.*”



PDF Eraser Free

In alcuni casi possono inoltre verificarsi situazioni in cui, a causa di elementi culturali, si instaura tra le vittime e i trafficanti un rapporto di reciprocità che contribuisce a ostacolare la disponibilità delle vittime stesse ad affidarsi alle Autorità una volta giunte sul territorio italiano (cfr. pag 9, Linee Guida elaborate nell'ambito del progetto "meccanismi di coordinamento per le vittime di tratta", realizzato dalla commissione nazionale per il diritto di asilo e dall'alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati - UNHCR. approvate dalla commissione nazionale per il diritto d'asilo nella seduta del 30 novembre 2016).

Ed ancora che "Nell'ambito di un'intervista con richiedenti asilo potenziali vittima di tratta possono emergere difficoltà nella ricostruzione del vissuto... Occorre tener conto del fatto che la persona potrebbe non voler fornire informazioni complete o avere sulla propria esperienza di tratta o sfruttamento per timore, vergogna o anche solo per scarsa fiducia nei confronti dell'interlocutore che, in quel contesto, rappresenta l'autorità.... Nel caso in cui la persona abbia subito traumi importanti potrebbe aver difficoltà a ricostruire i fatti in modo preciso e cronologicamente ordinato" (tratto ancora da Linee Guida elaborate nell'ambito del progetto "Meccanismi di coordinamento per le vittime di tratta", realizzato dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati - UNHCR. Approvate dalla Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo nella seduta del 30 novembre 2016).

Tutte le fonti più aggiornate disponibili confermano come la tratta di donne da sfruttare a fini sessuali abbia in Nigeria uno dei centri principali di reclutamento di tutta l'Africa sub-sahariana.

Le stesse fonti concordano sul rischio, in caso di rientro in patria, non solo di subire danni alla persona da parte degli appartenenti all'organizzazione, rimasti frustrati sulle aspettative di rendimento della persona trafficata o per evitare che la stessa compia pericolose delazioni alle forze dell'ordine, ma soprattutto che la vittima di tratta possa essere discriminata per il fatto di essere entrata nel pericoloso e degradante mondo della prostituzione.

E' d'altronde significativo che, pur avendo negato di avere subito sfruttamento sessuale e di essere stata vittima di tratta, il timore espresso per l'eventualità di un rientro in patria è stato dalla ricorrente collegato al ruolo di Rita, che potrebbe "andare a cercarla".

Nel caso di specie, pertanto, si può considerare fondato il timore paventato dalla ricorrente di subire atti di persecuzione, sub specie di violenze fisiche, psicologiche o sessuali, a causa dell'appartenenza ad un particolare gruppo sociale (art. 8 lett. d)), ovvero al genere femminile in generale.

Ritiene infatti il Collegio che con particolare riferimento alla tratta a fini sessuali il genere femminile (come la condizione di minorenne) costituisca uno specifico fattore di persecuzione, a causa del marchio indelebile che le vittime del traffico portano su di sé per l'esperienza subita. Le fonti COI indicano che l'apparato statale nigeriano, nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi anni per combattere il fenomeno in questione, non è in grado ancora di garantire a chi è stato vittima di tratta e rientra nel suo paese una adeguata tutela, non essendoci ancora un sistema che ne permetta la protezione piena e la reintegrazione nel tessuto sociale (United States Department of State, 2015



PDF Eraser Free

Trafficking in Persons report, Nigeria, July 2015, 4 United States Department of State (USSD), Trafficking in Persons Report 2016, Nigeria, published June 2016, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2016/258834.htm>; da ultimo si veda la parte relativa al “Supporto e reintegrazione delle vittime a seguito del ritorno in Nigeria” nelle COI rese dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre Human Rights and Refugee Law Legal Clinic 11 maggio 2018, p. 44 e 45) soprattutto per la mancanza di adeguati finanziamenti.

Pertanto deve ritenersi che la ricorrente sia stata vittima di tratta, quale forma di discriminazione e persecuzione a fronte della sua identità di genere, e le va pertanto riconosciuto lo status di rifugiato.

Nulla deve provvedersi in punto di spese stante l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Visto l’art. 35 bis D.Lgs 25/2008, in accoglimento del ricorso proposto da
riconosce alla stessa lo status di rifugiato.

Nulla per le spese.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio dell’11.1.2019.

Il Giudice est.

Dott.ssa Mariacolomba Giuliano

La Presidente

Dott.ssa Matilde Betti

